

Dal 2016 è più conveniente condonare le violazioni tributarie: ecco come e quanto versare

Imu-Tasi, scatta il ravvedimento

Sanzioni diversificate (e dimezzate) a seconda del ritardo

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Per Imu e Tasi è tempo di ravvedersi. Dal 2016 è ancora più conveniente condonare le violazioni tributarie. Le sanzioni dovute in seguito al ravvedimento operoso sono state dimezzate. Infatti, i contribuenti che entro il 18 giugno non hanno pagato, in tutto o in parte, gli accenti Imu e Tasi o li versano in ritardo, oltre questa data, possono regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, vale a dire fino al prossimo 2 luglio. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza la sanzione è dovuta nella misura dell'1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all'1,66%. L'ultima chance è quella di avvalersi del condono entro un anno, ma in quest'ultimo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%).

Dal 19 giugno, dunque, è possibile avvalersi del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base) o del ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%). Gli interessati, però, hanno anche la possibilità di condonare le di violazioni omesse, parziale o tardivo versamento di Imu e Tasi entro 90 giorni da quando sono state commesse, con la sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%). Considerato che il pagamento dell'acconto doveva essere effettuato dai titolari di immobili soggetti al prelievo (fabbricati, escluse le abitazioni principali, e aree edificabili) entro il 18 giugno, per fruire dell'abbattimento della sanzione i contribuenti possono sanare le irregolarità entro il 16 settembre. Come ultima alternativa, poi, possono avvalersi del ravvedimento lungo entro un anno, ma con una sanzione più salata, dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Quest'ultima sanzione è l'unica a non essere stata ridotta dalla legge di riforma rispetto al passato.

Gli adempimenti. Per sanare le irregolarità l'adempimento può essere effettuato anche in momenti diversi. Ciò che conta è che l'ultimo versamento avven-

Fattispecie di ravvedimento e sanzioni

| | |
|--|--|
| Ravvedimento veloce entro 14 giorni dalla commissione della violazione: | sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base) |
| Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione: | sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%) |
| Ravvedimento intermedio, entro 90 giorni dalla commissione della violazione: | sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%) |
| Ravvedimento lungo, entro un anno dalla commissione della violazione: | sanzione dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%) |

Riduzione estesa alle violazioni ante 2016

La riduzione delle sanzioni prevista dalla legge di riforma (decreto legislativo 158/2015) si applica anche alle violazioni commesse in materia di tributi locali. Sono state infatti dimezzate le sanzioni anche per le violazioni commesse dai con-

tribuenti per Imu, Tasi, Tari e, in generale, per tutti gli altri tributi amministrati dagli enti locali. Le nuove sanzioni si applicano non solo alle violazioni commesse dal 2016, ma anche a quelle commesse negli anni precedenti.

già entro il termine stabilito ex lege. Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni, 90 giorni o 1 anno), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell'ultimo versamento. Fermo restando che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale e di pagare interessi maggiorati fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, eventualmente deliberati con regolamento comunale. La sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali. Dal 2018 il saggio degli interessi legali è stato aumentato ed è stato fissato nella misura dello 0,3%. Tuttavia, nono-

stante questa previsione è comunque conveniente fare ricorso al pentimento. Gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d'imposta.

Soggetti interessati alla sanatoria. Possono avere interesse a regolarizzare eventuali ritardi nei pagamenti delle imposte locali tutti i titolari di fabbricati, terreni e aree edificabili. Non devono pagare l'imposta municipale i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l'esenzione. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel ca-

tasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione. Non fruiscono dell'esenzione quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. Dal 2016 è stata estesa l'esenzione Imu ai terreni. L'articolo 1, comma 13, della legge di Stabi-

lità 2016 (208/2015) dispone che non sono tenuti al pagamento dell'imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Gli altri terreni sono soggetti al pagamento del tributo.

Sia i proprietari degli immobili che gli inquilini sono tenuti a versare l'imposta sui servizi indivisibili. La Tasi si paga solo su fabbricati e aree edificabili, con le stesse modalità di calcolo stabilite per l'Imu. Sono fuori dal campo di applicazione del tributo gli immobili utilizzati come abitazione principale da possessori e detentori, vale a dire anche dagli inquilini, a condizione che non siano classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9. Va rilevato che Imu e Tasi hanno in comune le stesse agevolazioni previste per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, e per quelli locati a canone concordato. Mentre per i primi la riduzione della base imponibile è del 50%, per gli immobili locati a canone concordato lo sconto è del 25%. Il beneficio fiscale spetta a prescindere dal fatto che i comuni abbiano previsto per questi ultimi fabbricati un'aliquota ordinaria o agevolata. Dopo aver determinato il quantum dovuto per le due imposte, va versato solo il 75% del loro ammontare.

© Riproduzione riservata

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Glù

Cassazione

■ SPA

Spa, soci finanziatori rimborsi alla fine (Cassazione civile sez.1 n. 16291 del 20/6/2018)

■ TIA2

Sulla Tia2 si applica l'Iva (Cassazione civile sez. 3 n. 16332 del 21/6/2018)

Fisco

■ PROROGA TERMINI

Proroga dei termini per l'invio dei contratti di locazione brevi (Agenzia delle entrate provv. n. 123723/2018 del 20/6/2018)

■ STUDI DI SETTORE

Comunicazioni anomalie studi di settore (Agenzia delle entrate provv. n. 121001/2018 del 18/6/2018)

■ SOFTWARE ERRORI

Studi di settore, pubblicato il software per correggere le anomalie riscontrate dall'Agenzia delle entrate (Agenzia delle entrate comunicato del 21/6/2018).

Altre notizie

■ IMMOBILIARI

Società immobiliare, anomalie giustificabili (Ctr Toscana sent. 957/2018 del

18/5/2018)

■ SANZIONI LAVORO

Sicurezza sul lavoro aumentano le sanzioni (Ispettorato nazionale del lavoro decreto direttoriale n. 12/2018, G.U. n. 140/2018)

■ BODY CAM

Ammesse le body cam sui lavoratori (Garante della privacy messaggio n. 362 del 22/5/2018)

■ CONTRIBUTI INPS

Contributi Inps, gestione artigiani, commercianti e gestione separata (Inps, circolare 82 del 14/6/2018)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7